



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 229 del 15/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre (**15/12/2014**), alle ore 20:15, nella sala Cinema-Teatro Veritas di Reda (Via Basiago, 136 - Faenza, frazione Reda), coma da convocazione prot. 60743 del 5/12/2014, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

DE TOLLIS LUCA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PASI ROBERTO	Presente
VISANI ILARIA	Assente
SANGIORGI SIMONA	Presente
ERCOLANI PATRIZIA	Presente
LASI FRANCESCO ANTONIO	Presente
BACCARINI ANTONIA MARIA	Presente
RONTINI MANUELA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
FASTELLI FABRIZIO	Presente
DAMIANI ROBERTO	Presente
FABBRI NEVIA	Assente
MONTANARI PIERINO	Presente
RANDI MAURIZIO	Presente
MINARDI GIAN CARLO	Presente
RIDOLFI RAFFAELLA	Presente
GRILLINI ALESSIO	Assente
VILLA FRANCESCO	Assente
BERNARDI JORICK	Presente
MONTI MAURO	Assente

FACCHINI IVO	Presente
ALBONETTI ALVISE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
PIRODDI DOMIZIO	Presente
BALDISSERRI ANDREA	Presente
MONTANARI MAURIZIO	Assente
BARNABE' VINCENZO	Presente
BERDONDINI CLAUDIA	Presente
BUCCI GILBERTO	Assente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 24

ASSENTI N. 7

Presiede il Presidente del Consiglio, avv. Luca de TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

BERDONDINI CLAUDIA
LASI FRANCESCO ANTONIO
ZICCARDI FRANCESCO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 655/59 del 6/2/2003 è stato approvato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento e delle funzioni di vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia (competenze procedure e istituzione della commissione tecnica prima infanzia), in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 10/1/2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della relativa direttiva attuativa approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 646 del 20/1/2005;
- con Legge Regionale 22/6/2012, n. 6 sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 1/2000;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 25/7/2012 avente ad oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione", in adempimento della L.R n. 1/2000 come sopra modificata, sono state approvate le relative nuove norme di attuazione, a modifica della direttiva n. 646/2005;

Rilevato, in particolare, che:

- l'art. 18 della L.R. n. 6/2012 ha modificato l'art. 23 della L.R. n. 1/2000 stabilendo che:

"1. Presso ciascun ambito distrettuale socio – sanitario, è istituita la Commissione Tecnica Distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei Comuni previste dall'art. 12, comma 1, lettera a).

2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.

3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:

a) amministrativa con funzioni di presidente;

b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;

c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;

d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia”;

- l'art. 19 della L.R. n. 6/2012 ha modificato l'art. 24 della L.R. 1/2000 stabilendo che:

"1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:

a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;

b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere”;

- l'art. 30, comma 3, della L.R. n. 6/2012 prevede che *“le Commissioni provinciali istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano validamente ad operare per i procedimenti in corso e, comunque, fino all'insediamento delle Commissioni tecniche distrettuali previste dall'art. 23, da istituire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge”;*

- l'art. 17 della L.R. n. 6/2012 ha modificato il comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 1/2000 stabilendo che *«chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio»;*

- l'Allegato B) alla Direttiva approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 85/2012 prevede, tra l'altro:

- che il Comune si avvale della Commissione distrettuale per le funzioni istruttorie di supporto al rilascio dell'autorizzazione e al suo rinnovo. L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere positivo o negativo. Il parere positivo può essere condizionato;
- la riduzione a sessanta giorni del termine massimo entro il quale i Comuni devono rispondere alla domanda di autorizzazione;
- che l'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni;
- che, contestualmente alla costituzione delle commissioni distrettuali, sono

Astenuti n. 5 IDV
Lega Nord

delibera

1. di approvare il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di servizi educativi per la prima infanzia allegato sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento ed accREDITAMENTO e delle funzioni di vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia (competenze procedure e istituzione della commissione tecnica prima infanzia) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 655/59 del 6/2/2003;
3. di dare atto che la presente deliberazione non ha effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e che non necessita di copertura finanziaria.

I **Presidente** chiede ed ottiene l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 17 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
Fatti Sentire

Voti contrari n. 2 FI - Centrodestra italiano

Astenuti n. 5 IDV
Lega Nord

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA



COMUNE DI FAENZA
SETTORE CULTURA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO
E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

INDICE

Articolo 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e all'esercizio delle funzioni di vigilanza	3
Articolo 2 - Servizi per l'infanzia soggetti ad autorizzazione al funzionamento	3
Articolo 3 - Servizi per l'infanzia soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....	3
Articolo 4 - Procedure per i servizi sperimentali	3
Articolo 5 - Commissione tecnica distrettuale: competenze, composizione e nomina.....	3
Articolo 6 - Commissione tecnica distrettuale: funzionamento.....	4
Articolo 7 - Richieste di autorizzazione e accreditamento: procedure e tempi di risposta .	5
Articolo 8 - Durata dell'autorizzazione al funzionamento e suo rinnovo	5
Articolo 9 - Comunicazione di variazioni	6
Articolo 10 - Parere preventivo.....	6
Articolo 11 - Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici	6
Articolo 12 - Attività di vigilanza e controllo.....	6
Articolo 13 - Sanzioni amministrative	7
Articolo 14 - Rinvio	7

Articolo 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e all'esercizio delle funzioni di vigilanza

1. La competenza al rilascio dei provvedimenti inerenti all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento di servizi educativi per la prima infanzia e all'esercizio delle funzioni di vigilanza inerenti ai servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia situati nel territorio del Comune di Faenza é attribuita al Dirigente del Settore comunale competente in materia di servizi per la prima infanzia 0 - 3 anni, di seguito denominato "Dirigente competente".

Articolo 2 - Servizi per l'infanzia soggetti ad autorizzazione al funzionamento

1. Sono soggette ad autorizzazione al funzionamento le seguenti tipologie di servizi educativi privati per la prima infanzia 0-3 anni, individuate dalle norme regionali vigenti:
 - a) nidi d'infanzia (compresi micronidi, nidi aziendali e interaziendali, sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici);
 - b) servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi);
 - c) servizi integrativi (spazio bambini e centro bambini e genitori);
 - d) servizi sperimentali.
2. La richiesta di autorizzazione per i servizi educativi deve essere presentata al Dirigente competente, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, corredata della documentazione prescritta dalle norme vigenti.

Articolo 3 - Servizi per l'infanzia soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività i servizi ricreativi privati per la prima infanzia 0 - 3 anni individuati dalle norme regionali vigenti.
2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dai soggetti gestori al Dirigente competente, contestualmente all'apertura del servizio, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, corredata della documentazione prescritta dalle norme vigenti.

Articolo 4 - Procedure per i servizi sperimentali

1. Il gestore che intende avviare un servizio educativo sperimentale per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali, come previsto dalla normativa regionale, deve presentare domanda al Dirigente competente, corredata della documentazione e delle informazioni richieste dalla normativa vigente.
2. Il Comune invia la richiesta alla Regione, corredata del parere in merito.

Articolo 5 - Commissione tecnica distrettuale: competenze, composizione e nomina

1. Presso l'ambito distrettuale socio - sanitario di Faenza é istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie a supporto delle funzioni dei Comuni del distretto socio - sanitario faentino inerenti al rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia nonché all'esercizio della vigilanza e del controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture e sui servizi ricreativi.
2. La Commissione esercita i seguenti compiti:
 - a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;

- b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
- c) svolge funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi e ricreativi presenti nei territori dei Comuni del distretto socio - sanitario faentino, ove non diversamente previsto.
3. La Commissione é composta da:
- a) Dirigente del Settore del Comune di Faenza competente in materia di servizi per la prima infanzia 0 - 3 anni, con funzioni di Presidente;
 - b) un coordinatore pedagogico in rappresentanza del settore pubblico;
 - c) un coordinatore pedagogico in rappresentanza del settore privato;
 - d) un esperto in materia igienico - sanitaria su designazione dell'Azienda U.S.L. locale competente;
 - e) un esperto in materia edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia da individuarsi nell'ambito del personale comunale.
4. La Commissione é nominata dal Comune di Faenza, quale ente capofila del distretto, con atto del Dirigente competente, su designazione dei componenti, titolari e supplenti, deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
5. Il Comune di Faenza provvede alla nomina della Commissione Tecnica Distrettuale entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione di designazione.
6. Ciascun componente della Commissione resta in carica fino alla sua sostituzione. La partecipazione alla Commissione é gratuita.
7. Alla Commissione partecipa un rappresentante del Comune ove ha sede il servizio educativo da autorizzare, senza diritto di voto.
8. In caso di necessità, il Presidente della Commissione potrà convocare altri tecnici o altre figure specifiche, senza diritto di voto, per fornire consulenza alla Commissione su tematiche specifiche.
9. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

Articolo 6 - Commissione tecnica distrettuale: funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma entro quindici giorni dal ricevimento della domanda e si riunisce presso gli uffici del competente Settore del Comune di Faenza. La Commissione tecnica distrettuale viene, altresì, convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.
2. L'attività di segreteria della Commissione, ivi inclusa la verbalizzazione delle attività e delle riunioni, é assicurata da un dipendente del competente Servizio del Comune di Faenza.
3. La Commissione funziona in presenza di tutti i suoi componenti titolari ovvero, in caso di assenza o impedimento, in presenza dei componenti supplenti competenti nella stessa materia.
4. In caso di impossibilità a partecipare per un titolare e il relativo supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con la presenza minima di quattro componenti qualora le professionalità presenti consentano di assumere la decisione, tenuto conto delle problematiche da esaminare.
5. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente mediante l'esame della documentazione presentata e il sopralluogo presso le strutture, previo avviso al soggetto richiedente inviato al gestore tramite

raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica o a mani. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto richiedente sarà redatto apposito verbale.

6. L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere che può essere:
 - a) positivo: quando la Commissione, valutata la regolarità della documentazione presentata e allegata alla domanda e a seguito del sopralluogo, ritiene siano soddisfatti pienamente i requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) negativo: quando la Commissione, valutata la documentazione presentata e allegata alla domanda e/o a seguito del sopralluogo, ritiene non siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - c) positivo condizionato: quando la Commissione, valutata la documentazione presentata e allegata alla domanda e a seguito del sopralluogo, ritiene siano rispettati solo parzialmente i requisiti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 7 - Richieste di autorizzazione e accreditamento: procedure e tempi di risposta

1. Il Dirigente competente, sentito il parere formulato dalla Commissione Tecnica Distrettuale, può emanare un provvedimento:
 - a) di rilascio dell'autorizzazione a favore dei servizi che soddisfano pienamente i requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) di diniego dell'autorizzazione nei confronti dei servizi che non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente. In questo caso il richiedente può ripresentare l'istanza, documentando l'avvenuta eliminazione degli elementi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto;
 - c) di rilascio di autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, nei confronti dei servizi educativi che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla normativa vigente, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento, il Dirigente competente emana un provvedimento di diniego.
2. Il provvedimento del Dirigente competente è comunicato formalmente al richiedente entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio del provvedimento.
4. Qualora il Dirigente competente non risponda entro il termine di sessanta giorni o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.
5. In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia già funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.
6. Per i servizi sperimentali, il Comune recepisce l'esito della valutazione e le specifiche attuative della Regione e procede con il rilascio, previa ordinaria istruttoria della Commissione Tecnica Distrettuale, o con il diniego dell'autorizzazione.
7. Il Comune, ove non diversamente previsto, concede l'accreditamento entro novanta (90) giorni dalla presentazione della domanda redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, previo parere della Commissione tecnica distrettuale.

Articolo 8 - Durata dell'autorizzazione al funzionamento e suo rinnovo

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata di sette (7) anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare al Dirigente competente almeno

novanta (90) giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle direttive attuative e dalla normativa vigente.

2. Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo e ricorrendo alla Commissione tecnica distrettuale, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.
3. Non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentabilità indicata dal nucleo di valutazione regionale.

Articolo 9 – Comunicazione di variazioni

1. Il soggetto gestore deve comunicare al Dirigente competente ogni variazione strutturale e organizzativa del servizio che può rendere necessaria un'integrazione dell'autorizzazione o il rilascio di una nuova autorizzazione.

Articolo 10 – Parere preventivo

1. E' consentito chiedere alla Commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 5 una valutazione preventiva del progetto relativo al servizio educativo da sottoporre ad autorizzazione o al servizio ricreativo da avviare.
2. La Commissione tecnica distrettuale provvede ad esprimere il proprio parere entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda. Sono fatte salve eventuali sospensioni del termine nel caso si renda necessario chiedere integrazioni e/o chiarimenti agli interessati.

Articolo 11 – Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici

1. I servizi e le strutture pubbliche devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.
2. La Commissione Tecnica Distrettuale è l'organo competente a svolgere periodiche verifiche, almeno ogni triennio, per accertare la permanenza dei requisiti.

Articolo 12 - Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo nell'ambito del Comune di Faenza spetta al Dirigente competente che la svolge con il supporto dei Servizi comunali preposti e che a tal fine può anche avvalersi della Commissione tecnica distrettuale.
2. Parimenti, la Commissione tecnica distrettuale effettua la propria ordinaria attività di vigilanza e controllo per tutti i Comuni del distretto socio – sanitario faentino, ove non sia diversamente previsto, con le seguenti modalità:
 - a) periodicamente a campione;
 - b) ogni qualvolta sussistano fondati dubbi sul possesso dei requisiti e sulla corretta utilizzazione del servizio;
 - c) su richiesta della Regione.
3. I soggetti gestori devono consentire l'esercizio delle attività di vigilanza.
4. La vigilanza viene svolta attraverso verifiche di documenti, ispezioni e sopralluoghi. Delle ispezioni e dei sopralluoghi viene redatto un verbale firmato dall'organo che effettua il sopralluogo e dal gestore interessato.
5. Nel caso in cui riscontri una violazione delle norme in materia di servizi educativi o ricreativi, la Commissione tecnica distrettuale trasmette la segnalazione al Comune nel cui territorio é collocato il servizio, che procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
6. Il Comune di Faenza, nell'ambito del proprio territorio, adotta le sanzioni e i provvedimenti di cui all'art. 13.

7. I gestori dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia sono tenuti ad adottare e tenere aggiornato quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti, utilizzando il modello fornito dal Comune.

Articolo 13 - Sanzioni amministrative

1. Sono soggette a sanzioni amministrative il cui valore, quando ricompreso tra un importo minimo e massimo viene definito in relazione all'entità e gravità, le seguenti violazioni:

I) Sanzioni per mancanza di autorizzazione o mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

a) Erogazione di un servizio educativo senza avere ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: Euro 10.000,00;

b) Erogazione di un servizio educativo con procedimento di autorizzazione in corso, nel caso in cui non siano ancora decorsi i termini di cui all'art. 7: Euro 2.000,00;

c) Avvio di un servizio ricreativo senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività: Euro 3.000,00.

II) Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi e per la loro gestione: da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00 a seconda della gravità della/delle mancanza/e e del ripetersi della/delle stessa/e.

2. I proventi delle sanzioni competono al Comune.
3. Nel caso in cui sia riscontrata una delle violazioni di cui al comma 1 il Dirigente competente assegna al soggetto gestore un termine per provvedere. Se la violazione persiste dopo l'inutile scadenza del termine assegnato per provvedere, il Dirigente competente assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Dirigente competente può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.
4. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il Dirigente competente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il Dirigente competente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia.
5. E' fatta salva l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di incolumità o igiene pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme nazionali e regionali relative ai servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia 0-3 anni.



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2277 / 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 21/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTUROLI PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 2277

SERVIZIO INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/11/2014

IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 2277
SERVIZIO INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 24/11/2014

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione


Deliberazione di Consiglio comunale n. 229 del 15/12/2014

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA
DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2014.

Li, 19/12/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 229 del 15/12/2014

SERVIZIO INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA
DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2014 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/12/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 229 del 15/12/2014

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA
DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/12/2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 13/01/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)